

L'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere pubbliche, Sig. Alberto CERISE, richiama la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, facente capo alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, ed in particolare:

- l'art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999 in materia di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, indicante criteri ed indirizzi di carattere tecnico ed adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili, con specifico riferimento all'allegato A, capitolo IV, riferito ai terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.

Evidenzia che la struttura regionale competente in materia di ricerche e studi per la caratterizzazione delle zone del territorio regionale soggette a rischio valanghivo e di gestione delle attività tecniche ed amministrative di verifica delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, nel corso delle procedure amministrative e tecniche di applicazione della suddetta normativa, ha riscontrato alcune criticità in termini di documentazione a corredo della cartografia prescrittiva e di criteri tecnici per la progettazione.

Nel dettaglio, evidenzia che la Direzione tutela del territorio ha segnalato la necessità di rivedere alcuni passaggi della deliberazione della Giunta regionale n. 422/1999, perseguendo l'obiettivo di definire uno strumento tecnico – amministrativo maggiormente aderente alle dinamiche di accadimento e di evoluzione dei fenomeni valanghivi, che permetta contemporaneamente un più corretto perseguimento delle attività di controllo sui processi costruttivi ed urbanistici sui territori classificati a rischio di valanghe o slavine, facendo specifico riferimento a:

1. Allegato A, capitolo IV, paragrafo B. Elaborati. Punto 2. Cartografia, lettera a) – in termini di documentazione cartografica da allegare a corredo della cartografia prescrittiva, evidenziando il comportamento non omogeneo tenuto dalle amministrazioni comunali sulla documentazione presentata in sede di approvazione delle specifiche cartografie degli ambiti inedificabili;
2. Allegato A, capitolo IV, paragrafo C. Criteri per la progettazione e linee guida, punto 2 - evidenziando che la redazione di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in progetto in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa, indicata nella citata deliberazione come suggerimento, sarebbe opportuna che fosse a carattere prescrittivo, da allegare alla progettazione esecutiva;
3. Allegato A, capitolo IV, paragrafo C. Criteri per la progettazione e linee guida, punto 3 – evidenziando che l'indicazione contenuta nella citata deliberazione di adozione del coefficiente più cautelativo risulta scarsamente rappresentativo della situazione reale di esposizione al rischio delle strutture esistenti o in progettazione, e la sua applicazione risulta in molti casi estremamente gravosa in termini di tipologia e dimensionamento dei manufatti e non sempre corrispondente alla situazione reale;
4. Allegato A, capitolo IV, paragrafo C. Criteri per la progettazione e linee guida, punto 4 – evidenziando la necessità di maggior dettaglio nella descrizione delle

tipologie urbanistiche indicate, volta ad evitare incongruenze e discordanze contenute nel punto, anche in rapporto alla terminologia adottata.

Evidenzia che la Direzione tutela del territorio ha predisposto una proposta di modifica dell'allegato A, capitolo IV della deliberazione della Giunta regionale n. 422/1999, così strutturato:

D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">CAPITOLO IV. TERRENI SOGGETTI AL RISCHIO DI VALANGHE O SLAVINE (art. 37 L.R. 6 aprile 1998, n. 11)</p> <p>Paragrafo A. LINEE GUIDA</p> <p>1. Il concetto di esposizione al rischio valanghivo è individuato dall'art. 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. La classificazione introdotta dalla legge si basa sulla distinzione su 3 classi di pericolosità :</p> <p>a) aree a elevato rischio; b) aree a medio rischio; c) aree a debole rischio.</p> <p>2. La classificazione dovrà essere redatta in rapporto alle intensità dei massimi eventi attesi e sulla loro frequenza temporale, come espressamente indicato nella normativa in oggetto.</p> <p>Si ritiene che la suddivisione delle aree esposte al rischio valanghivo debba essere redatta in funzione delle pressioni d'impatto dei fenomeni valanghivi calcolate su tempi di ritorno non inferiori a 100 anni e sul massimo evento storico riscontrato.</p> <p>CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI limiti di pressione per la suddivisione delle aree valanghive</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree a elevato rischio pressioni d'impatto superiori a 3 t/mq - aree a medio rischio pressioni d'impatto comprese tra 3 e 0,5 t/mq 	

- aree a debole rischio pressioni d'impatto inferiori a 0,5 t/mq

3. Gli elaborati di corredo devono essere costituiti da una relazione generale e da una cartografia generale, completati da specifici elaborati ed indagini riferite ad ogni fenomeno valanghivo conosciuto.

Si evidenzia il carattere temporaneo e dinamico della delimitazione e di conseguenza degli elaborati soprattutto della documentazione cartografica, in rapporto al verificarsi di nuovi eventi valanghivi alla modificazione dell'esposizione al rischio a motivo della realizzazione di interventi di difesa attivi e passivi o alla realizzazione di nuovi interventi urbanistici.

Paragrafo B. ELABORATI

1. Relazioni:

a) Relazione generale per tutto il territorio comunale contenente i seguenti aspetti:

1) caratteristiche climatiche evidenziando particolarmente gli aspetti nivologici;

2) elenco dei fenomeni valanghivi conosciuti sull'intero territorio comunale;

3) nome locale o storico della valanga;

4) codice del catasto regionale delle valanghe;

5) numerazione progressiva;

6) descrizione della situazione generale (con dati statistici: danni, incidenti, mortalità, opere presenti, ecc.).

b) Relazione specifica per ogni fenomeno valanghivo conosciuto contenente i seguenti aspetti:

1) indagine storica;

- | | |
|---|--|
| <p>2) documentazione fotografica storica e attuale;</p> <p>3) indagine fotointerpretativa;</p> <p>4) descrizione dei sopralluoghi estivi e invernali (evidenziando la presenza di testimoni muti);</p> <p>5) descrizione del fenomeno valanghivo;</p> <p>6) presenza o meno di opere di difesa, descrizione delle stesse;</p> <p>7) carta alla scala 1:10.000 o 1:5.000 con perimetrazione dell'intera valanga, redatta in base alle indagini precedenti.</p> <p>c) Relazione integrativa per valanghe che interessano aree edificabili o edificate, costruzioni industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistico - sportive, strutture fisse all'interno dei comprensori sciistici.</p> <p>d) Le valanghe che dovranno essere esaminate e sottoposte alla specifica zonizzazione saranno individuate e definite di concerto tra il Comune interessato, la struttura regionale competente ed il professionista incaricato della redazione dello studio, sulla base della Relazione generale e di quella specifica nonchè della cartografia preliminare definita al punto 2, lettera a).</p> <p>e) La relazione specifica dovrà quindi essere integrata nei seguenti aspetti:</p> <p>1) analisi quantitativa del fenomeno valanghivo;</p> <p>2) individuazione delle zone di distacco;</p> <p>3) funzione ed influenza delle opere di difesa sul fenomeno valanghivo;</p> <p>4) valutazione dei volumi di distacco con tempi di ritorno di almeno 100 anni;</p> <p>5) modellizzazione numerica del fenomeno per stabilire le 3 aree di pressione (da allegare profili e sezione trasversali di calcolo, utilizzati nel modello);</p> | |
|---|--|

6) carta alla scala 1:5.000 con perimetrazione della zona terminale e di arresto e suddivisione dell'area nelle tre classi di rischio redatta sulla base delle indagini precedenti.

2. Cartografia.

a) Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione contenente i seguenti aspetti:

1) perimetrazione di tutti i fenomeni valanghivi conosciuti;

2) perimetrazione delle aree potenzialmente esposte a fenomeni valanghivi di cui non si hanno informazioni di natura storica o documentale ;

3) numerazione e codici.

b) Una cartografia su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato A0) contenente i seguenti aspetti:

1) perimetrazione delle aree di probabile localizzazione dei fenomeni

2) perimetrazione di tutti i fenomeni valanghivi conosciuti;

3) suddivisione delle aree nelle tre classi di rischio per quanto riguarda valanghe che interessano aree edificabili o edificate, costruzioni industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistico - sportive e strutture fisse all'interno dei comprensori sciistici;

4) localizzazione e tipologia delle opere di difesa presenti ;

5) numerazione e codici.

c) Una cartografia catastale di sintesi alla scala 1:5.000 riguardante tutto il territorio e 1:2.000 delle aree urbanizzate contenente i seguenti

a) Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione e da allegare, congiuntamente al verbale di concertazione, negli elaborati finali per l'approvazione, contenente i seguenti aspetti:

<p>aspetti:</p> <p>1) perimetrazione del fenomeno valanghivo;</p> <p>2) suddivisione delle aree nelle tre classi di rischio per quanto riguarda valanghe che interessano aree edificabili o edificate, costruzioni industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistico - sportive e strutture fisse all'interno dei comprensori sciistici;</p> <p>3) numerazione e codici.</p> <p>d) Cartografia e rappresentazioni grafiche:</p> <p>Carta prescrittiva di sintesi Grafia + sigle</p> <p>Zone non oggetto di studio dettaglio :</p>	
<p>Va zone esposte a fenomeni valanghivi colore : viola +Va o Vb</p>	
<p>Vb zone di probabile localizzazione dei fenomeni</p>	
<p>b/n : righe orizzontali + Va o Vb</p>	
<p>Aree oggetto di perimetrazione sulla base della concertazione:</p>	
<p>V1 aree a elevato rischio colore : rosso - b/n : grigio</p>	
<p>V2 aree a medio rischio colore : giallo - b/n : quadrettato</p>	
<p>V3 aree a debole rischio colore : verde - b/n : puntinato</p>	
<p>– Prescrizioni all'edificazione da inserire nelle N.T.A.</p>	
<p>Note:</p> <p>Zone esposte a fenomeni valanghivi : si intendono tutti i fenomeni conosciuti non oggetto di specifica zonizzazione (V1, V2, V3).</p> <p>Zone di probabile localizzazione dei fenomeni : si intendono tutti i settori morfologicamente propensi a subire fenomeni valanghivi di cui non si ha sufficiente documentazione.</p>	
<p>Paragrafo C. CRITERI PER LA</p>	

PROGETTAZIONE E LINEE GUIDA

1. Alla luce delle complessità costruttive (scelte progettuali - architettoniche, requisiti tecnici, ecc.) e delle complessità dei fenomeni valanghivi con caratteristiche e tipologie estremamente variabili di volta in volta, si ritiene che non si possano generalizzare schemi ed indicazioni per la progettazione di opere in aree esposte al rischio valanghivo. All'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG dovranno essere indicate le misure di cautela e le specifiche tecniche di progettazione inerenti gli aspetti ingegneristici ed architettonici delle costruzioni per ciascuna area a rischio o per aree a rischio omogenee.

2. Si suggerisce a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente.

3. Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione dovrà essere utilizzato il coefficiente più cautelativo per ciascuna classe di rischio.

4. Per opere infrastrutturali di cui al comma 2, dell'art. 37, della L.R. 11/1998, si intendono le opere di urbanizzazione del PRG. Sono invece esclusi dal concetto di opere infrastrutturali, purché i relativi progetti si fondino su specifiche indagini nonché sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie, gli interventi di tipo puntuale e lineare, quali : prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste di sci, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali, reti telematiche, ed altri similari ; sono inoltre escluse le opere infrastrutturali di urbanizzazione a carattere esclusivamente stagionale.

2. Si richiede a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, da allegare alla progettazione esecutiva, che accolga le indicazioni parametriche della relazione di interferenza valanghiva e delle eventuali osservazioni e misure tecniche integrative contenute nel parere tecnico previsto al comma 6, dell'art. 37, della L.R. n. 11/1998.

3. Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione, dovrà essere individuato il coefficiente specifico in rapporto alle caratteristiche dinamico - fisiche del fenomeno valanghivo, alla localizzazione relativa del manufatto in progettazione, all'interazione con situazioni morfologiche puntuali e con altri manufatti presenti (edifici, infrastrutture, ecc.), giustificato da una specifica relazione tecnica di interferenza valanghiva, redatta da tecnico abilitato.

4. Nelle aree ad elevato rischio di cui al comma 1, lett. a), sono da considerarsi esclusi dalla categoria delle opere infrastrutturali, in relazione all'applicazione del comma 2 dell'art. 37

	<p>della legge regionale n. 11/1998, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tipo puntuale, quali: opere di captazione e prese di acqua, impianti di telecomunicazioni; - di tipo lineare o a rete, quali: acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste da sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale, rete sentieristica; - di tipo areale, quali: sistemazioni di terreni e bonifiche agrarie, aree ludico – sportive ad uso esclusivamente estivo. <p>I relativi progetti si dovranno fondare su specifiche analisi di interferenza valanghiva, nonché sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.</p>
--	---

Evidenzia che l'Osservatorio per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e per l'applicazione del piano territoriale paesistico (PTP) ha esaminato la proposta di modificazione dell'allegato A – capitolo IV della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999 in materia di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, indicante criteri ed indirizzi di carattere tecnico ed adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili, nella seduta del 13 dicembre 2005, approvando le modifiche relative ai prime tre paragrafi, e precisamente:

1. la specificazione relativa alla documentazione cartografica da allegare ai fini dell'approvazione;
2. la richiesta della redazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente;
3. l'individuazione del coefficiente specifico in rapporto alle caratteristiche dinamico – fisiche della valanga, alla localizzazione del manufatto in progetto, ecc.

Evidenzia che l'Osservatorio per l'attuazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e per l'applicazione del piano territoriale paesistico (PTP) ha rilevato l'incongruenza formale del punto 4 del paragrafo C della citata deliberazione della Giunta regionale, ribadendo la necessità di una modifica normativa più sostanziale, con specifico riferimento all'art. 35, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, ritenendo quindi sospesa la modifica del punto 4 del paragrafo C.

Informa che, in applicazione dell'art. 65 della L.R. 54/1998, come recentemente modificato dalla L.R. 8/2003, considerata la natura della proposta deliberativa avente carattere di interesse per gli Enti Locali, si è preventivamente proceduto all'acquisizione del parere del Consiglio permanente degli Enti Locali, riunitosi in data 03/05/2006, formalizzato con nota prot. n. 3869 del 03/05/2006, che esprime un giudizio favorevole senza osservazioni.

Propone pertanto, sentito il parere positivo del Consiglio permanente degli Enti Locali, di approvare, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, le modifiche introdotte all'Allegato A, capitolo IV "Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)" alla deliberazione della Giunta n. 422 del 15 febbraio 1999, avente per oggetto "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste agli artt. 36 e 37 (criteri ed indirizzi di carattere tecnico e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili) e revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 9797/1994 e 4190/1995", secondo lo schema seguente:

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo B – Punto 2 – lettera a)	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione contenente i seguenti aspetti:	Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione e da allegare, congiuntamente al verbale di concertazione, negli elaborati finali per l'approvazione, contenente i seguenti aspetti:

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo C – Punto 2	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Si suggerisce a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente.	Si richiede a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, da allegare alla progettazione esecutiva, che accolga le indicazioni parametriche della relazione di interferenza valanghiva e delle eventuali osservazioni e misure tecniche integrative contenute nel parere tecnico previsto al comma 6, dell'art. 37, della L.R. n. 11/1998.

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo C – Punto 3	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione dovrà essere utilizzato il coefficiente più cautelativo per ciascuna classe di rischio.	Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione, dovrà essere individuato il coefficiente specifico in rapporto alle caratteristiche dinamico – fisiche del fenomeno valanghivo, alla localizzazione relativa del manufatto in progettazione, all’interazione con situazioni morfologiche puntuali e con altri manufatti presenti (edifici, infrastrutture, ecc.), giustificato da una specifica relazione tecnica di interferenza valanghiva, redatta da tecnico abilitato.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto CERISE;
- richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 del 30 dicembre 2005 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Tutela del Territorio dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, le modifiche introdotte all’Allegato A, capitolo IV “Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)” alla deliberazione della Giunta n. 422 del 15 febbraio 1999, avente per oggetto “Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste agli artt. 36 e 37 (criteri ed indirizzi di carattere tecnico e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili) e

revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 9797/1994 e 4190/1995”, secondo lo schema seguente:

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo B – Punto 2 – lettera a)	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione contenente i seguenti aspetti:	Una cartografia preliminare su base C.T.R. alla scala 1:10.000 di tutto il territorio comunale (massimo formato AO), da utilizzare nella fase di concertazione e da allegare, congiuntamente al verbale di concertazione, negli elaborati finali per l’approvazione, contenente i seguenti aspetti:

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo C – Punto 2	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Si suggerisce a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell’opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente.	Si richiede a tale riguardo la formulazione da parte di un tecnico abilitato di apposito documento che attesti la piena conformità dell’opera in rapporto ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, da allegare alla progettazione esecutiva, che accolga le indicazioni parametriche della relazione di interferenza valanghiva e delle eventuali osservazioni e misure tecniche integrative contenute nel parere tecnico previsto al comma 6, dell’art. 37, della L.R. n. 11/1998.

Allegato A – Capitolo IV – Paragrafo C – Punto 3	
D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Testo vigente	D.G.R. n. 422/1999 Allegato A – capitolo IV Modifiche
Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione dovrà essere utilizzato il coefficiente più cautelativo per ciascuna classe di rischio.	Nella scelta e verifica dei parametri per la progettazione, dovrà essere individuato il coefficiente specifico in rapporto alle caratteristiche dinamico – fisiche del fenomeno valanghivo, alla localizzazione relativa del manufatto in progettazione, all’interazione con situazioni morfologiche puntuali e con altri manufatti presenti (edifici, infrastrutture, ecc.), giustificato da una specifica relazione tecnica di interferenza valanghiva, redatta da tecnico abilitato.

- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.